Cassazione civile sez. III - 10/11/2010, n. 22819. Pres. Preden. Est. Amendola.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 3 dicembre 1999 F.S. convenne in giudizio la Banca Popolare di Sondrio soc. coop. a r.l., lamentando l'inadempimento dell'Istituto agli obblighi contrattualmente assunti e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in relazione al protesto, avvenuto il (OMISSIS), di due assegni - rispettivamente di L. 10.000.000 e di L. 800.000 - da lui tratti sul proprio conto corrente estero n. (OMISSIS) acceso presso l'Istituto convenuto.

La Banca, costituitasi in giudizio, contestò l'avversa pretesa, negando gli addebiti formulati dal correntista.

Con sentenza del 13 luglio 2002 il Tribunale di Sondrio rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d'appello di Milano, in data 12 marzo 2005, l'ha invece accolta, conseguentemente condannando la Banca Popolare di Sondrio soc. coop. a r.l. a risarcire a F.S. i danni, liquidati in complessivi Euro 10.000, oltre interessi.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Banca Popolare di Sondrio formulando due motivi.

Resiste con controricorso F.S..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l'impugnante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1375 e 1910 cod. civ., R.D. n. 1736 del 1933, artt. 3, 31, 45 e 64. Oggetto della critica è l'assunto del giudice di merito secondo cui sulla banca trattarla, e quindi mandataria del proprio cliente in base alla convenzione di assegno, incombe un dovere di protezione dello stesso, di talchè ne deve tutelare gli interessi nei limiti delle proprie competenze e dei doveri di correttezza nei confronti dei terzi, segnatamente evidenziando, a ulteriore supporto del proprio convincimento, che nella gestione del conto del F. non erano mai emerse irregolarità; che, nella fattispecie, non c'erano azioni di regresso da preservare a tutela di terzi, essendo stato l'assegno di L. 10.000.000 emesso dall'attore a favore di se stesso e quello di L. 800.000 girato dall'ordinatario per l'incasso; che l'Istituto aveva la possibilità di evitare il protesto facendo constare, ex artt. 45 e 64 l.a. il rifiuto di pagamento del titolo; che la consegna di quello di maggiore importo all'ufficiale giudiziario il pomeriggio del venerdì 18 dicembre 1998 era intempestiva e prematura, dal momento che il termine per il pagamento scadeva il successivo giorno 24.

Secondo la ricorrente, così argomentando, il giudice di merito non aveva considerato che nella fattispecie l'Istituto si era trovato ad operare quale mandatario, altresì, della banca girataria per l'incasso, di talchè aveva un dovere di protezione anche nei confronti di questa e che la pretesa frettolosità del protesto era smentita dal rilievo che l'assegno è, in ogni caso, pagabile a vista, a prescindere, dunque, dal

decorso o meno dei termini massimi di presentazione del titolo per il pagamento. Nè aveva la Corte d'appello valutato che la Banca si era concretamente attivata per evitare il protesto, cercando un contatto col F. per avvisarlo della mancanza di provvista. Incongruo era poi il richiamo alla insussistenza di azioni di regresso da preservare a favore di terzi, considerato che la funzione del protesto non è solo di impedire la decadenza da queste, ma anche di far constare in forma pubblica il mancato pagamento del titolo ad ogni effetto, sia civile che penale.

2.1 Col secondo mezzo l'impugnante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonchè omessa o insufficiente motivazione in ordine alla liquidazione del danno esistenziale. La censura si appunta contro l'affermazione del giudice d'appello secondo cui la sussistenza di tale danno era, nella fattispecie, in re ipsa, laddove, pur non essendo contestabile che l'illecito accertato potesse ledere diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, il relativo pregiudizio, per essere risarcito, doveva in ogni caso essere adeguatamente provato, anche mediante il ricorso a presunzioni, sia nella sua esistenza ontologica, sia nella sua entità. Nella fattispecie non solo sarebbe mancata la dimostrazione che la qualità della vita del F. era stata effettivamente compromessa, ma tale prova neppure era stata offerta.

2. I due motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati per le ragioni che seguono.

Va anzitutto precisato che il giudice di merito, pur avendo espresso ragionate perplessità in ordine alla correttezza della levata del protesto anche in relazione all'assegno di L. 800.000, perchè, a fronte di una capienza del conto dichiarata dalla banca in L. 487.063, c'è da chiedersi se un' anticipazione di cassa di sole L. 312.937 fosse fuori della diligenza esigibile dal mandatario, ha poi ritenuto sicuramente illecito il comportamento della Banca in relazione all'altro titolo e per tale fatto soltanto ha conseguentemente liquidato i danni, testualmente affermando che, anche a voler ritenere non censurabile la condotta dell'Istituto con riferimento al primo assegno, ciò non avrebbe eliminato l'efficacia pregiudizievole del protesto del secondo (confr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Ne deriva che le argomentazioni dell'impugnante volte a prospettare che il dovere di diligenza e buona fede non può essere dilatato fino al punto da imporre alla banca trattarla l'anticipo della somma portata dal titolo in caso di inesistenza o di insufficienza della provvista, si appuntano contro rilievi del giudice di merito svolti in chiave problematica; indicativi della particolare rigidità dimostrata dall'istituto di credito nell'intera vicenda e, in definitiva, più descrittivi della possibile estensione dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti di un rapporto di conto corrente, che assertivi di un giudizio di illiceità espresso in termini meramente dubitativi e quindi, in realtà, non formulato.

2.1 Tanto precisato, ai fini della compiuta ricognizione della decisione della Curia territoriale e, specularmente, delle critiche formulate nei confronti della stessa e sulle quali la Corte è chiamata a prendere

posizione, osserva il collegio che il problema fondamentale posto dalla presente controversia è se la levata del protesto, prima della scadenza dei quindici giorni di cui al comb. disp. del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 32 e 46, possa, in determinate circostanze, considerarsi atto contrario ai doveri nascenti dal contratto di conto corrente, fonte, in quanto tale, di responsabilità per danni.

Al riguardo mette conto rilevare che i reiterati richiami del codice alla correttezza come regola alla quale il debitore e il creditore devono improntare il proprio comportamento (art. 1175 cod. civ.), alla buona fede come criterio informatore della interpretazione e della esecuzione del contratto (artt. 1366 e 1375 cod. civ.), e all'equità, quale parametro delle soluzioni da adottare in relazione a vicende del rapporto non contemplate dalle parti (art. 1374 cod. civ.), fanno della correttezza (o buona fede in senso oggettivo) un metro di comportamento per i soggetti del rapporto - e un binario guida per la sintesi valutativa del giudice - il cui contenuto non è a priori determinato, ma necessita di adattamento con riferimento, di volta in volta, agli interessi in gioco e alle caratteristiche del caso specifico. In sostanza il generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è l'interfaccia, giocano un ruolo fondamentale e in funzione integrativa dell'obbligazione, assunta dal debitore, e quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese. Non a caso la più avveduta dottrina ha avvertito come, attraverso le richiamate norme, possa venire più esattamente individuato, e per così dire arricchito, il contenuto del

singolo rapporto obbligatorio, con l'estrapolazione di obblighi collaterali (di protezione, di cooperazione, di informazione), che, in relazione al concreto evolversi della vicenda negoziale, vanno in definitiva a individuare la regula iuris effettivamente applicabile e a salvaguardare la funzione obbiettiva e lo spirito del regolamento di interessi che le parti hanno inteso raggiungere.

Merita puntualizzare che il criterio della buona fede viene qui in rilievo non tanto come strumento, per il giudice, di controllo, anche in senso modificativo o integrativo (e dunque manipolativo), dello statuto negoziale, in vista di un giusto equilibrio degli opposti interessi (confr. Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20106), ma piuttosto come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, limite idoneo a concorrere alla conformazione, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto alla fisionomia apparente del patto negoziale, dei diritti, e degli obblighi da esso derivanti, affinchè l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso l'inderogabile dovere di solidarietà presidiato dall'art. 2 Cost. repubblicana (Cass. civ. 20 aprile 1994, n. 3775).

In sostanza, fermo l'obbligo di lealtà nella formazione e nella interpretazione del contratto, la prima specificazione operativa della nozione di correttezza è il dovere di ciascuno dei paciscenti di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altro, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori.

In tale prospettiva la giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che il principio di correttezza e buona fede - il quale,

secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, costituzionalmente garantito, che, operando con criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali o legali, sicchè dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sè, un danno risarcibile (confr. Cass. civ. 1^, 22 gennaio 2009, n. 1618; Cass. civ. sez. un. 25 novembre 2008, n. 28056).

2.2 Tutto quanto sin qui detto vale a individuare referenti normativi da utilizzare nell'indagine sulla liceità del comportamento della Banca trattarla.

E in proposito mette conto ricapitolare i momenti significativi dell'intera vicenda: la Banca Popolare di Sondrio, a fronte di un assegno fuori piazza dell'importo di L. 10.000.000, emesso dal F. all'ordine di se medesimo il 9 dicembre 1998, consegnò il titolo per il protesto il 18 successivo; il protesto venne infatti levato in data 21 dicembre, benchè lo stesso giorno il traente, allertato dalla Cariplo, girataria per l'incasso, che aveva richiamato l'assegno tramite rete interbancaria, avesse inviato adeguata provvista e benchè i quindici giorni di cui al comb. disp. del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 32 e 46, sarebbero venuti a scadere il 24 dicembre.

Considerate tutte le circostanze del caso concreto, e segnatamente l'insussistenza di azioni di regresso da preservare in favore di terzi, deve ritenersi, che correttamente il giudice di merito ha affermato la responsabilità della trattarla per violazione del dovere di protezione del cliente: tale obbligo, collaterale a quelli nascenti a carico della banca dal contratto di conto corrente, e a questo, per così dire, consustanziale, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede teste richiamati, imponeva per vero di interpretare il termine di quindici giorni di cui alle norme innanzi menzionate, non solo come termine entro il quale andava levato il protesto, ma come termine prima del quale questo non poteva essere, nella fattispecie, levato.

A ciò aggiungasi che il protesto ben poteva essere evitato e sostituito con la dichiarazione di rifiuto di pagamento, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, ex art. 64, considerando implicito il consenso del portatore, in un'ottica di non speciosa osservanza della legge.

Del resto proprio il richiamo della ricorrente alla funzione del protesto di fare attestare in forma pubblica il mancato pagamento del titolo ad ogni possibile effetto, sia civile che penale, nel mentre non elide il giudizio di sostanziale innocuità della condotta del F., che aveva emesso l'assegno a favore di se medesimo e lo aveva girato per il solo incasso, convalida l'efficacia pregiudizievole di un atto che bolla chi ne è destinatario come cattivo pagatore, con lo strepitus connesso alla pubblicazione dell'inadempimento sul bollettino dei protesti.

Non è superfluo aggiungere che la negativa valutazione della condotta della Banca, sotto il profilo della colpevole disattenzione in dettagli che comunque avrebbero limitato i danni per il F., è stata dal giudice

di merito motivata anche in base alla circostanza - sulla quale nulla ha dedotto l'esponente - che il protesto venne pubblicato con l'indirizzo romano del traente, laddove in relazione al conto corrente estero sul quale esso era stato tratto egli aveva indicato un indirizzo di (OMISSIS).

3. Prive di fondamento sono anche le critiche alla ritenuta sussistenza di un pregiudizio ai diritti fondamentali dell'attore, risarcibile senza necessità di alcuna dimostrazione. E' sufficiente rilevare al riguardo che la Corte territoriale, pur avendo esplicitato che il danno esistenziale era in re ipsa, ha poi mostrato di averne tratto la prova da elementi presuntivi, come la qualità, giammai contestata, del F. di professionista e imprenditore, e la pubblicazione, nel bollettino, del suo domicilio romano, piuttosto che di quello londinese. Tali fattori, certamente gravi, precisi e concordanti, sono stati non implausibilmente valutati come indicativi di una lesione sugli assetti relazionali e sulla sfera reddituale dell'attore comunque meritevole della massima considerazione (confr. Cass. civ. 19 dicembre 2008, n. 29832).

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010